

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4565

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VEDOVATO, PIZZINATO, MACONI,
CARPINELLI, PARDINI e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2000

—————

Norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
operanti in acque interne

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di risolvere il problema dell'applicazione ad alcune categorie di lavoratori della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Com'è noto, sul tema è intervenuto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che, in recepimento delle disposizioni comunitarie, ha disciplinato le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nei settori di attività privati o pubblici. Rispetto a questa normativa sono rimaste escluse alcune specifiche attività che presentavano particolari esigenze collegate al tipo di servizio effettuato o a finalità particolari, come quelle istituzionali.

Per il settore del lavoro marittimo, che risultava tra quelli esclusi dall'applicazione diretta del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono intervenuti diversi atti legislativi che si occupavano di adeguare la vigente normativa alle esigenze poste dal lavoro marittimo. Sono stati infatti regolati i servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, nonché le attività

espletate sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca.

Rispetto a questa ricostruzione della disciplina più di un dubbio è sorto in merito alla sua applicazione ai lavoratori operanti nelle acque interne italiane, vale a dire i laghi e i fiumi. Non è infatti stabilita con certezza questa applicabilità, malgrado la evidente analogia tra questi lavoratori e quelli che svolgono le medesime attività ma in mare.

Le attività che si svolgono sulle acque interne italiane costituiscono ormai una realtà produttiva che si è sviluppata nel tempo: sono attività che riguardano il trasporto mercantile di merci e persone, turismo, pesca e diporto e che presentano alti livelli occupazionali.

A fronte di questi risultati molto soddisfacenti sul piano economico la questione relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori del settore appare assai rilevante e non può continuare ad essere denominata dall'incertezza. Questo disegno di legge intende chiarire questi dubbi interpretativi, disponendo l'applicazione della norme previste per la sicurezza dei lavoratori del settore marittimo a coloro che operano nelle acque interne, come fiumi e laghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Sicurezza e salute dei lavoratori operanti
nelle acque interne)*

1. Le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 485, e ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271, e 27 luglio 1999, n. 272, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti nei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonché nei servizi svolti nei porti comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, sono interpretate nel senso che si applicano anche ai lavoratori che svolgono tali attività in acque interne, quali i laghi e i fiumi.

